



COMUNE DI PRAMAGGIORE

Città metropolitana di Venezia

*Piazza Libertà, 1-C.A.P. 30020-Tel.0421/203683-Fax.0421/200060
- Codice Fiscale 83003010275 - Partita IVA 00609690276 -*

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
DELLE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DEL COMUNE DI PRAMAGGIORE DAL 1.09.2019 AL 30.06.2022**

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto le modalità di gestione dell'appalto del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado del Comune di Pramaggiore, nonché la sorveglianza e accompagnamento degli alunni della scuola dell'Infanzia.

Il servizio di trasporto oggetto dell'appalto è regolato dalle norme del presente capitolato, dalle norme del codice civile, dalla L.R. n. 46 del 14.09.1994, dalla L.R. n. 11 del 3.04.2009 e dalla L.R. n. 25 del 30.10.1998, dal D.M. 20 dicembre 1991 n. 448 e dal D.M. 31 gennaio 1997, dal D.Lgs. 22 dicembre 2000 n. 395, dalla Legge n. 218 del 01.08.2003 e dalla restante normativa vigente in materia.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è prevista per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 e precisamente dall' 01.09.2019 al 30.06.2022 secondo il calendario delle lezioni fissato dalla Autorità scolastica competente. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alla sua scadenza per un ugual periodo, previa comunicazione alla Ditta interessata almeno 15 giorni prima della naturale scadenza. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale non intenda avvalersi di tale facoltà, la Ditta uscente non potrà avanzare alcuna pretesa di prosecuzione del servizio, né indennità di sorta.

Resta altresì in facoltà della stazione appaltante disporre dell'opzione della proroga tecnica di cui all'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016.

La Ditta aggiudicataria, in caso d'urgenza debitamente motivata dall'Ente appaltante, dovrà procedere all'avvio del servizio anche nelle more della stipulazione formale del contratto.

ART. 3 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il prezzo dell'appalto è costituito per la Ditta aggiudicataria dal corrispettivo dalla stessa indicato nell'offerta economica che, unitamente all'offerta tecnica, è risultato più vantaggioso per la stazione appaltante sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.

L'importo complessivo posto a base di gara è stimato per il triennio 2019/2020 – 2020/2021 – 2021-2022 in € 285.000,00 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo del corrispettivo determinato dal risultato di gara deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato, incluso anche il servizio di sorveglianza e accompagnamento degli alunni frequentanti la scuola dell'Infanzia con personale diverso dal conducente, non potrà variare per tutta la durata del contratto e sarà liquidato in rate mensili posticipate, previa presentazione di regolare fattura, da pagare entro 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo comunale. A tal fine sarà necessario acquisire l'attestazione da parte dell'UTC del regolare svolgimento del servizio, nonché la dichiarazione unica di regolarità contributiva (DURC) rilasciata dall'istituto competente.

All'occorrenza, l'affidatario del servizio potrà essere incaricato anche del trasporto degli alunni frequentanti il plesso scolastico del capoluogo per visite di istruzione se non già ricomprese nell'offerta dell'aggiudicatario, nonché presso i centri estivi comunali, sulla base della congruità della singola offerta richiesta alla ditta incaricata del servizio di trasporto scolastico e nel rispetto della normativa vigente.

ART. 4 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

La gara per l'affidamento del servizio si terrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e si procederà all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ART. 5 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA

Per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno possedere i requisiti di ordine generale e speciale indicati nel disciplinare di gara.

ART. 6 – PERSONALE E MEZZI

La ditta appaltatrice dovrà disporre, dalla data di decorrenza de contratto, del personale e degli automezzi necessari con i requisiti di seguito riportati per il corretto espletamento del servizio oggetto del presente capitolato:

Requisiti automezzi

Il trasporto dovrà essere effettuato esclusivamente con mezzi omologati per il servizio di scuolabus, in regola con il D.M. 31.01.1997 ("Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico") e il D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 ("Il nuovo Codice della strada") e rispondenti alle caratteristiche tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché immatricolati in uso di terzi a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing). Per quanto riguarda l'immatricolazione degli stessi dovranno essere osservate le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3 della L.R. 3 aprile 2009 n. 11 e s.m.i. e le disposizioni di cui alla D.G.R. Veneto n. 1449 del 13.09.2011. Trovano applicazione anche eventuali limitazioni o prescrizioni di cui alla L.R. n. 46/1994.

La Ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente mettere a disposizione per il servizio in oggetto mezzi idonei, con anno di immatricolazione **non inferiore al 2006**, ai sensi della L.R. n. 11/2009, nel numero minimo di 2 (due) autobus omologati per almeno 35 (trentacinque) posti a sedere più il conducente e numero 1 (uno) autobus con capienza superiore a 50 (cinquanta) posti a sedere, oltre al conducente. L'appaltatore dovrà impiegare mezzi adatti per dimensioni e ingombro alle caratteristiche delle strade interessate dal servizio.

Dovrà altresì essere assicurata dall'aggiudicatario la disponibilità di un ulteriore automezzo sostitutivo con almeno 50 posti a sedere nel caso di indisponibilità (dovuta a guasto meccanico, incidente o altro) di uno dei mezzi ordinariamente impiegati nel servizio.

Detti mezzi dovranno trasportare un numero di utenti pari a quelli indicati nella carta di circolazione e non dovranno in ogni caso essere utilizzati mezzi che obblighino il trasporto di passeggeri in piedi.

Tutti gli automezzi impiegati dovranno essere idonei per il trasporto anche in condizioni climatiche avverse, come ghiaccio e neve e rispondere alle misure di sicurezza richieste. I mezzi adibiti al trasporto scolastico dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e in buon stato di pulizia, manutenzione e decoro.

Gli automezzi effettivamente impiegati nel servizio oggetto dell'appalto devono corrispondere a quelli indicati nell' **offerta tecnica** dalla Ditta aggiudicataria, fatte salve future nuove acquisizioni o successive variazioni dovute a sostituzioni o a rinnovo e miglioramento del parco macchine, previa autorizzazione del Comune. È fatta in ogni caso tassativa esclusione della modifica dei veicoli in servizio in senso peggiorativo in termini di vetustà e di capienza, pena la risoluzione del contratto.

Gli automezzi impiegati dovranno essere in regola con le norme concernenti la circolazione degli autoveicoli e dovranno essere provvisti di adeguata copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

La Ditta dovrà disporre, per tutta la durata dell'appalto, di un recapito telefonico per qualsiasi necessità di contatto con il Comune, nonché di un'autorimessa per lo stazionamento degli automezzi in proprietà o in affitto o ad altro titolo all'interno del territorio comunale o all'esterno del confine comunale purché consenta di raggiungere i percorsi del trasporto scolastico di cui all'allegato "A" nel termine di 30 minuti. Qualora la ditta concorrente non disponga dell'autorimessa all'atto della partecipazione alla gara dovrà impegnarsi a conseguire detta disponibilità entro 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva e comunque entro il termine di inizio dell'anno scolastico, a pena di decadenza.

Nel caso di presentazione post-gara dei contratti di acquisto dei mezzi o del titolo di disponibilità degli stessi ai sensi dell'art. 1 del D.M. 31.01.1997, anziché delle carte di circolazione o altro documento equipollente, l'aggiudicatario dovrà inviare all'Amministrazione comunale, prima della data fissata per la stipula del contratto e comunque, al massimo, entro il 01.09.2019, l'elenco dei mezzi che saranno impiegati nel servizio con l'indicazione della capienza di ognuno, allegando copia delle carte di circolazione o altro documento equipollente e ogni altro documento utile al fine di verificarne la rispondenza a quanto indicato nel presente articolo e a quanto offerto in gara (classe euro, tipologia di alimentazione, ecc.).

Qualora entro il termine sopra indicato l'aggiudicatario non fosse in grado di presentare i documenti di cui sopra e di disporre dei mezzi offerti, si applicherà la penalità di cui al successivo art. 16 e, decorsi inutilmente ulteriori 15 giorni consecutivi e solari, verrà disposta la decadenza dall'aggiudicazione definitiva con le conseguenze previste dal Disciplinare di Gara. I mezzi utilizzati temporaneamente, in sostituzione di quelli offerti, dovranno rispondere ai requisiti minimi previsti dal presente art.6, pena la decadenza immediata dall'aggiudicazione definitiva, con le conseguenze del Disciplinare di Gara.

Requisiti del personale

Per tutte le attività di gestione dei servizi oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario si avvale di personale qualificato idoneo allo svolgimento degli stessi nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa sulla sicurezza dei lavoratori. L'aggiudicatario è pertanto responsabile, a norma delle disposizioni vigenti, dei requisiti tecnico-professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale prestatato al servizio.

Il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- patente di guida della categoria adeguata al mezzo necessario per l'effettuazione del servizio (patente Cat. "D" o "D+E" in corso di validità);
- carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) in corso di validità.

Con riferimento al presente appalto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 15 della L. n. 125/2001 ("Legge quadro in materia di alcool e di problemi di alcool correlati") e delle relative linee guida stabilite dal provvedimento della conferenza Stato-Regioni del 16 marzo 2006, nonché le disposizioni relative all'accertamento di eventuale assunzione da parte del personale autista di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

Il Comune potrà provvedere all'accertamento di detti requisiti nei confronti degli operatori della Ditta cui sarà affidato il servizio. Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria risultasse sprovvista di tali requisiti e non in regola con le norme che li disciplinano, l'affidamento verrà revocato immediatamente senza che la Ditta abbia nulla da pretendere dal Comune.

La Ditta si impegna a comunicare almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima dell'avvio del servizio all'ufficio tecnico comunale e, successivamente a ogni variazione, l'elenco degli autisti impiegati nel servizio, corredato di patente di guida e carta di qualificazione. Durante il servizio il personale deve essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento corredato di foto e generalità del lavoratore stesso, nonché dell'indicazione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008.

Aspetti previdenziali, assicurativi e di sicurezza sul lavoro

L'aggiudicatario è tenuto ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro. È altresì tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione del personale. È responsabile altresì l'aggiudicatario di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli istituti previdenziali e assicurativi o da altri organi di vigilanza. L'aggiudicatario del servizio è tenuto a dotare il personale di quanto necessario per la sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità al D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 7 – PARZIALE VARIAZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune ha la facoltà di chiedere modifiche alla gestione del servizio oggetto dell'appalto e in tal caso si procederà di comune accordo a quantificare le variazioni economiche conseguenti.

Non saranno comunque riconosciuti compensi aggiuntivi per variazioni al numero e alle modalità di effettuazione delle fermate, come pure per variazioni nell'ordine di effettuazione dei percorsi e nella articolazione degli stessi rispetto agli itinerari indicativamente riportati nell'allegato "A".

Non determinerà maggiori costi l'eventuale variazione di orari di servizio dovuta da esigenze dell'Istituto scolastico, da astensione da lavoro per sciopero del corpo insegnanti o da cause di forza maggiore.

Non costituiscono variazioni al corrispettivo le eccedenze di percorrenza fino a un massimo del 10% come indicate al successivo articolo 8.

ART. 8 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del presente capitolato sono considerati di pubblica utilità e non possono essere interrotti o sospesi se non per cause di forza maggiore (eventi atmosferici, calamità naturali, dissesti stradali, ecc.).

Il servizio si svolgerà nell'ambito territoriale del Comune di Pramaggiore e potrà subire variazioni al percorso ordinario data la sua particolare finalità che consiste nel trasporto degli alunni dalla rispettiva abitazione di residenza alla sede degli istituti scolastici e viceversa.

Il servizio dovrà essere effettuato in modo da consentire agli utenti di giungere a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e di partecipare alle lezioni secondo il previsto orario scolastico.

Sul veicolo non sono ammesse a viaggiare persone estranee all'utenza se non preventivamente autorizzate dal Comune.

Il programma di trasporto settimanale ordinario comprenderà tutte le corse feriali in coincidenza con gli orari di inizio e fine delle lezioni presso le scuole dell'obbligo servite, secondo gli orari e le frequenze settimanali indicate nell'allegato "A".

Il servizio di trasporto scolastico, strutturato secondo gli orari e i percorsi indicati nell'allegato "A", comporta la percorrenza di complessivi n. 1700 Km/settimanali circa, per complessivi km 63.000 circa per anno scolastico misurati secondo gli itinerari indicati nel citato allegato "A". Sono esclusi dalle percorrenze annue complessive le distanze dalla rimessa all'inizio effettivo del servizio di andata e ritorno ed eventuali percorsi a vuoto.

L'Amministrazione comunale prima dell'inizio dell'anno scolastico e, se necessario, per esigenze dell'utenza anche nel corso dell'anno scolastico, tenuto conto della programmazione didattica, stabilirà il numero e le modalità delle fermate per la raccolta degli alunni nell'ambito dei percorsi indicati nell'allegato "A". Resta inteso che l'eventuale percorrenza eccedente i previsti circa 63.000 chilometri annui, fino a un massimo del 10%, non comporterà alcuna variazione del corrispettivo pattuito.

I giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico e quelli eventualmente disposti dall'Autorità scolastica competente sono esclusi dal servizio.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ NELLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Durante il servizio di trasporto scolastico il vettore è tenuto ad adottare tutte le necessarie cautele suggerite dalla ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, al fine di garantire la sicurezza dei minori in tutte le fasi in cui si articola il servizio di trasporto scolastico fin dalla salita sull'autobus, durante il trasporto e nella discesa. Per le responsabilità dell'aggiudicatario si richiama l'art. 1681 del codice civile.

La vigilanza sugli utenti deve quindi essere esercitata dal gestore del servizio dal luogo in cui si effettua la fermata e sino a quando alla stessa si sostituisce quella del personale ausiliario della scuola o di altro soggetto incaricato allorché gli alunni varcano i cancelli della scuola o vengano presi in consegna dai genitori o dagli adulti delegati ad assicurare il rientro a casa.

In relazione al dettato dell'art. 19 bis, comma 2 del D.L. 148/2017, convertito con L. 172/2017, l'autorizzazione a usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata anche nel rientro dalle attività scolastiche. È in carico all'aggiudicatario raccogliere tali autorizzazioni per i soli ragazzi frequentanti la scuola secondaria di I° grado, provvedendo comunque a segnalare potenziali situazioni pregiudizievoli che dovessero insorgere anche successivamente all'acquisizione dell'autorizzazione.

L'aggiudicatario, in particolare, dovrà garantire durante l'effettuazione del servizio:

- il rispetto delle norme del codice della strada;
- l'ordinata salita e discesa degli alunni dall'automezzo nel rispetto del numero consentito dalla carta di circolazione;
- il rispetto degli orari stabiliti per la partenza e l'arrivo a destinazione degli utenti;
- la verifica, dopo le operazioni di salita, della presenza nei mezzi dei soli aventi diritto segnalati dal Comune;
- il rispetto della fermata stabilita dal piano/programma di trasporto alunni;
- la verifica che tutti gli alunni occupino costantemente un posto a sedere durante il viaggio.

Non potranno in alcun caso essere lasciati alunni incustoditi davanti alle scuole qualora i cancelli non risultino aperti e non sia presente il personale incaricato della sorveglianza.

In caso di assenza dei genitori o loro delegati alla fermata, in assenza della autorizzazione di cui all'art. 19bis, comma 2 del D.L. 148/2017 convertito con L. 172/2017 sopra richiamato, l'alunno dovrà essere trattenuto sullo scuolabus e alla fine del percorso dovrà essere trasportato presso il luogo/struttura indicato dal Comune per essere preso in consegna da un genitore o altra persona autorizzata.

ART. 10 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

La Ditta aggiudicataria del servizio di trasporto scolastico assume tra l'altro gli obblighi di:

- a) assicurare il trasporto per l'intero anno scolastico degli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo del Comune di Pramaggiore con l'impiego di mezzi adeguati e personale idoneo;
- b) effettuare i percorsi e le fermate come stabilito dal presente capitolato e nell'allegato "A" nel rispetto della normativa del Codice della Strada;
- c) osservare e applicare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabilite dalle vigenti normative in materia;
- d) comunicare prima dell'inizio dell'appalto il nominativo del responsabile del servizio di trasporto per conto della Ditta aggiudicataria che dovrà tenere i contatti con l'ufficio tecnico comunale per qualsiasi necessità con reperibilità telefonica dal lunedì al sabato dalle ore 6.30 alle ore 16.00;
- e) comunicare almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto l'elenco nominativo del personale impiegato per il servizio e copia della patente di guida e della Carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.). L'aggiudicatario si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni e/o sostituzioni per qualsiasi causa;
- f) fornire il personale di apposito cartellino di riconoscimento corredato di foto e contenente le generalità del lavoratore stesso e l'indicazione del datore di lavoro;
- g) richiamare e, se nel caso, sostituire i dipendenti che non mantengono un comportamento corretto verso l'utenza o siano inadeguati nel servizio o usino un contegno e un linguaggio scorretti o comunque non consono nei confronti degli utenti o dei genitori;
- h) adibire al servizio gli automezzi previsti al precedente articolo 6, la cui carta di circolazione dovrà riportare esplicita immatricolazione per il trasporto alunni della scuola dell'obbligo, ai sensi del D.M. 18.04.1977, art. 2 lett. c) e per un numero di posti non inferiore a quello richiesto, in regola con tutte le norme e tasse sulla circolazione dei veicoli, nonché provvisti di adeguata copertura assicurativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi;
- i) trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo curandosi di garantire la salita e discesa dal mezzo nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza;
- j) adibire al servizio automezzi in buono stato manutentivo, sia per quanto riguarda la meccanica che la carrozzeria, nonché gli interni. Qualora in corso di durata del contratto l'automezzo mostrasse segni di degrado, sarà facoltà del Comune richiedere la sostituzione con uno in migliore stato manutentivo e rispondente ai requisiti previsti in materia di trasporto scolastico;
- k) accogliere senza riserva alcuna alunni diversamente abili deambulanti che non necessitano di mezzi specifici per il trasporto (anche con eventuale accompagnamento di genitore o sostituto);
- l) provvedere alla pulizia interna dei mezzi con cadenza giornaliera e a quella esterna con cadenza settimanale, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria e di assumere ogni altro onere per l'efficienza dei mezzi adibiti al servizio;
- m) fornire l'automezzo di telefono cellulare al fine di garantire in caso di avversità eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, ecc.) ogni tempestiva comunicazione, nonché per ogni altro motivo di emergenza o necessità;
- n) disporre a qualsiasi titolo di un'autorimessa per lo stanziamento dei mezzi con le caratteristiche di cui all'articolo 6 per tutta la durata dell'appalto, ovvero impegnarsi a conseguire detta disponibilità entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque entro il termine perentorio dell'inizio dell'anno scolastico a pena di decadenza;
- o) garantire la continuità del servizio di trasporto assicurando il mezzo sostitutivo avente le caratteristiche previste all'articolo 6 in modo tale da provvedere in caso di avaria, incidente o altra necessità occorsa durante il servizio, a sostituire il mezzo in modo tempestivo dal verificarsi dell'accaduto e comunque entro il termine di 30 minuti;
- p) comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore, provvedendo, senza alcun onere aggiunto per il Comune ad assicurare il servizio mediante mezzo sostitutivo;
- q) formare e addestrare il proprio personale relativamente alla conoscenza dei percorsi e dei compiti da svolgere;
- r) osservare nei rapporti con l'utenza un comportamento di civile rispetto della persona e un contegno, sempre e comunque, decoroso e adeguato alla particolare età degli utenti evitando di esprimersi con gesti diseducativi o comunque non inerenti alle proprie mansioni;
- s) adoperarsi nei limiti dei compiti di guida assegnati affinché gli alunni durante il viaggio mantengano un comportamento corretto e disciplinato, onde evitare incidenti di qualsiasi genere. Qualora perdurasse un comportamento scorretto si dovrà segnalarlo al Comune;

- t) non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza, in caso di incidenti o altre necessità richiedere e quindi aspettare i soccorsi;
- u) effettuare sull'automezzo un'accurata verifica che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente segnalati dal Comune e accertare che gli stessi siano in possesso del tesserino rilasciato dal Comune di avvenuto pagamento della tariffa dovuta per il servizio di trasporto e che durante il viaggio occupino costantemente un posto a sedere;
- v) non permettere l'accesso all'automezzo a persone estranee al servizio a eccezione di quelle eventualmente autorizzate dal Comune per funzioni di accompagnamento, sorveglianza o controllo;
- w) non sostare con il motore acceso in prossimità delle sedi scolastiche.

ART. 11 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune, anche a mezzo dei competenti organi scolastici, si impegna a:

- comunicare annualmente il calendario scolastico e gli orari di servizio;
- predisporre, prima dell'inizio dell'anno scolastico, nell'ambito dei percorsi di cui all'allegato "A" il numero e le modalità delle fermate per la salita e discesa degli alunni dal mezzo di trasporto;
- avvisare tempestivamente la Ditta, direttamente o a mezzo delle autorità scolastiche, di eventuali sospensioni e/o variazioni del servizio per qualsiasi motivo (vacanze, festività, scioperi o altro);
- raccogliere le iscrizioni al servizio di trasporto prima dell'inizio di ogni anno scolastico e trasmettere l'elenco degli iscritti all'affidatario e gestore;
- controllare, per quanto di competenza, il corretto espletamento del servizio da parte dell'affidatario;
- adottare i provvedimenti del caso qualora l'aggiudicatario non rispetti gli orari, le fermate e ogni altra condizione o prescrizione del presente capitolato;
- garantire alla Ditta appaltatrice un corrispettivo pari all'importo di aggiudicazione.

ART. 12 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto, non si ravvisano rischi di interferenza, ovvero "contatti rischiosi" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore. Si precisa, infatti, che l'attività di controllo effettuata con personale dell'Amministrazione comunale, per il corretto svolgimento del servizio, non presenta rischi di interferenza in quanto attività sporadica svolta in locali/luoghi non messi a disposizione dall'Amministrazione comunale stessa. L'appaltatore stesso autorizza fin d'ora l'effettuazione dei detti controlli. Si ricorda tuttavia, che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, le eventuali imprese interessate sono tenute a elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

ART. 13 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

Per l'esecuzione della prestazione oggetto del presente appalto, la Ditta affidataria è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, l'impresa dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

ART. 14 – CONTROLLI E VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune si riserva, in ogni momento, il diritto di effettuare i controlli ritenuti opportuni sul conducente, sull'automezzo e sulle modalità dei trasporti per accertare l'idoneità del mezzo utilizzato e del personale, che il servizio sia conforme all'appalto e al fine di valutare la sua regolare esecuzione. In caso di accertate inadempienze saranno applicate le sanzioni di legge, se ricorre il caso, e quelle previste all'art. 16.

In qualsiasi momento potrà altresì essere richiesta la documentazione relativa al mezzo utilizzato (carte di circolazione, polizze assicurative, etc.).

Il Comune potrà altresì richiedere all'aggiudicatario di assumere provvedimenti nei confronti del personale adibito al servizio, per il quale siano stati rilevati comportamenti non conformi a quanto stabilito dall'articolo 10.

Potranno essere attivate, in collaborazione con la Ditta, altre forme di verifica dell'andamento del servizio come ad esempio questionari verso gli utenti o altri strumenti atti a raccogliere informazioni sul servizio. In ogni momento la Ditta può proporre al Comune innovazioni che, nel rispetto del presente Capitolato, siano funzionali a migliorare la qualità del servizio.

La direzione dell'esecuzione del contratto è affidata al Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

ART. 15 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'aggiudicatario risponderà di eventuali danni arrecati, in relazione all'espletamento del servizio, alle persone e cose restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune che rimane sollevato da qualsiasi responsabilità.

La Ditta aggiudicataria dovrà pertanto stipulare, per la copertura dei rischi inerenti la gestione del servizio, le seguenti polizze assicurative:

- a) Polizza RC Auto per i mezzi utilizzati nell'appalto con un massimale unico catastrofale (per ciascun sinistro, per persona e per danni a cose) minimo di € 15.000.000,00 per singolo mezzo, ferma restando l'intera responsabilità della Ditta appaltatrice anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati;
- b) Polizza per Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro a garanzia di tutte le prestazioni di servizio non coperte dall'assicurazione obbligatoria RCA degli autobus e per la copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata.
La polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:
 - dovrà essere stipulata o estesa, se già esistente, con riferimento all'appalto del servizio di trasporto scolastico del Comune di Pramaggiore;
 - dovrà avere una durata pari a quella dell'appalto affidato;
 - dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 per RCT e con un sottolimito non inferiore a € 3.000.000,00 per RCO danni verso dipendenti; il massimale previsto dalla polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla Ditta aggiudicataria sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente;
 - dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza nei confronti di chicchessia, compresi il Comune e i suoi dipendenti fatti salvi i casi di dolo.

La Ditta affidataria ha l'obbligo di informare immediatamente il Comune nel caso in cui le polizze vengano disdette dalla/e compagnia/e oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. Le coperture assicurative, che dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o estere, autorizzate dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa, dovranno mantenere la loro validità per tutta la durata del contratto, e sua eventuale proroga e prevedere l'assunzione a carico della Ditta affidataria di eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie. La Ditta affidataria risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia delle polizze.

La Ditta affidataria ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

Copia delle polizze debitamente quietanzate verrà presentata dal Comune entro 20 (venti) giorni dall'aggiudicazione definitiva del servizio e comunque prima della stipula del formale contratto che, in assenza di tali documenti, non potrà essere stipulato. Dovrà altresì presentare ogni anno l'attestazione di avvenuto pagamento dei premi assicurativi di cui sopra.

ART. 16 – PENALITÀ

La Ditta dovrà collaborare costantemente con il Comune al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità prescritti dalla legge e dal presente Capitolato.

Per le inadempienze agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari, da atti amministrativi e dal presente Capitolato che compromettano la corretta ed efficace esecuzione del servizio,

salvo che non siano dipese da cause di forza maggiore non imputabili in alcun modo all'aggiudicatario, verranno applicate, previa formale contestazione scritta, le seguenti penali:

- Per mancata erogazione del servizio e comunque per qualsiasi inconveniente che lo renda non usufruibile dall'utenza: penale di € 500,00 per ogni giornata intera o parziale, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dal Comune a causa del disservizio;
- Per utilizzo di un mezzo non corrispondente a quello indicato, non preventivamente autorizzato: penale di € 500,00 per ogni giornata di utilizzo di tale mezzo;
- Per mancata osservanza delle norme in materia di sicurezza: penale di € 1.000,00 per ogni violazione;
- Per trasporto di utenti superiore a quello consentito: penale di € 500,00 per ogni violazione;
- In caso di comportamento disdicevole del personale addetto alla guida dell'automezzo, consistente in guida eccessivamente disinvolta, linguaggio e modi volgari, incidenti dovuti a colpa del conducente del mezzo senza danni alle persone trasportate e altri comportamenti contrari alla morale o alla diligenza del buon padre di famiglia: penale di € 250,00. La reiterazione anche per una sola volta, di tali comportamenti darà diritto al Comune committente di ottenere la sostituzione del personale in oggetto;
- Per ritardi nell'arrivo degli alunni presso le rispettive sedi scolastiche o di prelievo degli stessi dalle medesime sedi, superiori a 15 (quindici) minuti: penale di € 250,00;
- Per mancato rispetto del termine massimo previsto dall'articolo 10 lettera o per l'attivazione del servizio sostitutivo in caso di avaria del mezzo di servizio, incidente o altra necessità: penale di € 250,00;
- Per inosservanza degli obblighi di manutenzione dell'automezzo, o di revisione o pulizia anche degli interni: penale di € 250,00;
- Nel caso di utilizzo di personale diverso da quello comunicato al Comune: penale di € 250,00 per ogni giornata di utilizzo;
- Per mancata comunicazione al Comune delle interruzioni, sospensioni o variazioni di servizio che dovessero verificarsi per cause di forza maggiore: penale di € 250,00 per ogni violazione;
- Nel caso di mancato rispetto, nel corso dell'espletamento del servizio, di uno degli elementi che, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, hanno consentito di acquisire punteggio: penale di € 250,00 per ciascuna omissione;
- per mancata presentazione dei documenti e mancata messa a disposizione dei mezzi offerti in sede di gara entro il 01.09.2019, ai sensi del Disciplinare di Gara e dell'art.6 del Capitolato Speciale d'Appalto: penale di € 100,00 per singolo mezzo e per ogni giorno di ritardo.

L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa del Comune nei confronti dell'aggiudicatario per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'aggiudicatario rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempimento.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite PEC) e l'assegnazione di un termine di giorni 8 (otto) lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni in ordine alle contestazioni segnalate.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non produca alcuna giustificazione ovvero le motivazioni addotte siano, a insindacabile giudizio della Stazione appaltante, inconsistenti, il Comune procederà al recupero della penalità da parte della Ditta affidataria mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata.

Sono esclusi dall'applicazione delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva la facoltà di promuovere la risoluzione del contratto sottoscritto con l'aggiudicatario nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa per il risarcimento del danno da parte dell'Ente e nelle seguenti e ulteriori particolari circostanze:

- perdita dei requisiti di idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
- accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- sospensione o interruzione del servizio, salvo cause di forza maggiore;
- subappalto del servizio senza preventivo o liquidazione coatta amministrativa, salvo diversa disposizione legislativa;

- mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara e oggetto di specifica valutazione per l'attribuzione del punteggio qualitativo, dopo la prima contestazione;
- utilizzo di mezzi non rispondenti ai requisiti minimi previsti dall'art. 6 del presente capitolato o a quanto offerto in gara, dopo la prima contestazione;
- contravvenzione agli obblighi contrattuali per gravi inadempimenti e/o negligenze;
- impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art. 6 del presente capitolato, dopo la prima contestazione;
- cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- cessione del contratto.

In tutti i casi predetti di risoluzione del contratto mediante il ricorso alla clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicare all'appaltatore e, qualora non sottoscritto, di decadenza dall'aggiudicazione definitiva, l'amministrazione comunale avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c., nonché viene fatta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di compensare l'eventuale credito della Ditta aggiudicataria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

ART. 18 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la Ditta affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente la presentazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, tali da compromettere la funzionalità del servizio, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra Ditta – senza alcuna formalità – l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 19 – RECESSO

E' facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria mediante PEC o raccomandata A/R.

Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

L' Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata e portando a termine l'anno scolastico eventualmente in corso qualora, durante il periodo di vigenza dell'appalto, si renda assolutamente necessario rimodulare in modo sostanziale il trasporto scolastico per esigenze dovute a eventuali riorganizzazioni scolastiche o per il venir meno della richiesta di trasporto da parte dell'utenza, ovvero si ritenesse di costituire altre modalità di servizio del trasporto scolastico.

In caso di recesso la Ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta affidataria dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art 103 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 21 – CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

La Ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare tali cambiamenti, mediante la produzione di copia conforme dell'atto notarile.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 22 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. La volontà di ricorrere al subappalto deve essere dichiarata in sede di offerta, ai fini della successiva autorizzazione in sede esecutiva.

Si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Al riguardo si precisa che il Comune di Pramaggiore, tranne nei casi di cui all'art.105 comma 13 del D.Lgs 50/2016, non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto, bensì è fatto obbligo all'appaltatore stesso di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dello stesso.

L'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

ART. 23 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le fatture mensili, di uguale importo su base anno scolastico (settembre/giugno), intestate a Comune di Pramaggiore, devono riportare tutti i dati relativi al pagamento (IBAN), nonché gli estremi della Determinazione di affidamento del servizio.

Inoltre, dovranno:

- riportare il codice identificativo dell'ufficio comunale destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55;

• indicare la dicitura "IVA da versare a cura del cessionario o committente ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972" in quanto per effetto dello "split payment" l'IVA dovuta sarà versata direttamente all'Erario anziché al fornitore.

Fatto salvo quanto sopra esposto, l'Amministrazione comunale provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del regolare documento contabile, che dovrà essere emesso entro 30 (trenta) giorni dall'attestazione di regolare esecuzione dei servizi svolti nel mese.

La verifica di congruità sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio reso per il periodo di riferimento.

In caso di inadempienze da parte della Ditta appaltatrice, la liquidazione della fattura, per la parte contestata, resta sospesa fino alla definizione delle eventuali penalità da applicare, sulla base di quanto disposto dal successivo articolo 16 del presente capitolato.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente capitolato.

Si applica l'art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine di cui al periodo precedente si intende sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall'art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per l'esecuzione degli adempimenti ivi previsti.

I pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC. Con il pagamento dei corrispettivi di cui sopra si intende interamente compensato dal Comune tutto quanto espresso e non dal presente capitolato a carico della ditta appaltatrice, al fine della corretta esecuzione del servizio in oggetto.

ART. 24 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subaggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 25 - REVISIONE PREZZI

Il costo del servizio sarà rivalutato annualmente secondo il seguente schema, con efficacia a partire dal mese di settembre di ciascun anno successivo al primo:

- 80% del suddetto prezzo sarà rivalutato sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT FOI;
- 20% del suddetto prezzo sarà rivalutato proporzionalmente sulla base del prezzo medio annuale del carburante, desunto dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

A tal fine la ditta aggiudicataria, entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, dovrà documentare al Comune l'eventuale adeguamento dei prezzi per l'anno scolastico decorrente dal successivo mese di settembre e che si intenderà invariabile per l'intero anno scolastico di riferimento.

In mancanza di presentazione della richiesta documentata di adeguamento verrà confermato l'ultimo prezzo fissato.

ART. 26 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 27 – DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria a ogni effetto di legge e del contratto deve eleggere domicilio in Pramaggiore. Qualora non si provveda il domicilio si intende presso il Comune di Pramaggiore.

ART. 28 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero insorgere in merito all'espletamento del servizio saranno deferite al foro di Pordenone rimanendo escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 29 – NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si richiamano le norme vigenti in materia e quanto disposto dal Codice Civile.

ART. 30 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria. La stipulazione del contratto in forma pubblico – amministrativa deve avvenire nei termini indicati dal Comune nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora la Ditta aggiudicataria del servizio non si presenti entro il termine prefissato e non concorrano motivi da essere valutati dal Comune per una stipula tardiva, questo ha facoltà di dichiararla decaduta dall'aggiudicazione, e si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio l'opportunità e la convenienza, di aggiudicare l'appalto alla migliore offerta in ordine successivo nella graduatoria. In tal caso rimangono a carico della Ditta inadempiente le maggiori spese sostenute.

Allegati:

Allegato "A"